

Roma, 31 luglio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Confartigianato Imprese
Relazioni Sindacali*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011103

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – registrazione nel Libro Unico del Lavoro dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili.

La Confartigianato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare, anche a seguito dell'introduzione del Libro Unico del Lavoro, le specifiche modalità in precedenza previste per la registrazione dell'orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto.

Precisa l'interpellante che, prima dell'introduzione del Libro Unico del Lavoro, la nota di questo Ministero 19 marzo 2008 prot. n. 4103, consentiva di adempiere all'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili indicando giornalmente la presenza del lavoratore con l'annotazione della lettera "P" e procedendo mensilmente al riepilogo dell'orario effettivamente svolto.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 39, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), precisa che il LUL "deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata la sola giornata di presenza al lavoro".

In merito alla registrazione dell'orario di lavoro nel Libro Unico del Lavoro, questo Ministero ha avuto modo di esplicitare la portata della disposizione normativa citata ed, in particolare, già nel Vademecum del 5 dicembre 2008 (sezione B, risposta numero 22), ha chiarito che i soggetti per i quali non devono essere registrate analiticamente le ore di lavoro sono i medesimi del "previgente regime" e, in specie, quei lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al D.Lgs. 66/2003 (personale con mansioni direttive, capi reparto, dirigenti, quadri e simili). Per tali soggetti – si chiarisce – si può registrare solo l'orario contrattuale e le eventuali assenze, ovvero indicare solo

la “P” di presenza e le assenze, mentre vanno registrate analiticamente le ore di lavoro dei lavoratori “standard”, cioè di quei lavoratori comunque soggetti al D.Lgs. n. 66/2003, pur se retribuiti mensilmente.

La possibilità di registrare nel LUL la sola presenza al lavoro è stata poi ribadita in sede di risposta alle domande frequenti (FAQ) pubblicate nel sito istituzionale di questo Ministero; nella sezione B delle FAQ, dedicata alla **modalità di tenuta del LUL**, si conferma che devono essere registrate le **ore effettive di lavoro, con specifica valorizzazione dello straordinario** e che *“per tutte le categorie di lavoratori escluse dalla applicazione del D.Lgs. n. 66/03 è consentito sostituire la registrazione dell’effettivo numero di ore lavorate con l’indicazione della presenza al lavoro, oltre alla necessaria valorizzazione causale delle assenze”*.

Inoltre, con riferimento agli sportivi professionisti ed ai docenti appartenenti agli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, nelle risposte ad interpello, rispettivamente, n. 34/2009 e n. 32/2009, questo Ministero ha chiarito la possibilità di valorizzare nel LUL la sola presenza di tali lavoratori in luogo dell’indicazione specifica delle ore di lavoro in ragione della *“natura dell’attività svolta dagli sportivi professionisti non soggetta ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/03 ed in considerazione della retribuzione corrisposta in misura fissa”* ed in virtù della rilevanza dell’orario delle docenze dai documenti di programmazione didattica pianificati annualmente.

Relativamente ai lavoratori mobili dell’autotrasporto e all’istituzione del previgente registro dell’orario di lavoro, va poi tenuta presente la nota prot. n. 4103 del 19 marzo 2008 con la quale questo Ministero ha precisato che per la tenuta di tale registro, *“in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multiperiodale dell’orario da parte dei CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzino le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto. Tale facoltà è comunque condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista”*.

Attualmente, nonostante la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del D.L. n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P”.

Tale possibilità deriva da una serie di motivi che scaturiscono dalle seguenti considerazioni.

In primo luogo per la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la quale comporta, come già rilevato da questo Ministero nella nota sopra indicata, non già una rilevazione quotidiana ma mensile dell'effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di riferimento.

Ciò, tra l'altro, risulta in linea con le modalità di registrazione dei dati nel Libro Unico del Lavoro che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.L. citato, deve avvenire *“per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo”*.

In secondo luogo in ragione della espressa esclusione operata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi possibile sostituire la registrazione dell'effettivo numero di ore lavorate con l'indicazione della presenza al lavoro (ovvero riportando la “P” in luogo delle analitiche ora di lavoro effettuate).

Inoltre, *l'utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, consente l'individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore mobile. Pertanto, si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo (che riporta l'esatto numero di ore di lavoro prestate) proprio come avviene nel caso citato degli insegnanti degli istituti religiosi per i quali il riscontro delle ore di lavoro avviene analizzando i documenti di programmazione didattica pianificati annualmente.*

Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria tradotta nel nostro ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, *la registrazione nel LUL con la “P” di presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili dell'autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo Decreto, a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione, quindi, di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 3, D.Lgs. citato.*

Per completezza si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 9 luglio 2008, in caso di retribuzione sfasata, i dati variabili della retribuzione possono essere registrati nel LUL nel mese ancora successivo e, come chiarito da questo Ministero nel Vademecum del 5 dicembre 2008 (sezione A, risposta n. 15), anche *“i dati del calendario presenze possono essere registrati unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono”*. Il differimento in questione comporta che, nel settore dell'autotrasporto, stante le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento in base alle quali le ore di straordinario possono essere rilevate solo alla fine del periodo articolato su base multiperiodale di 4 mesi, la valorizzazione delle ore stesse nel LUL possa avvenire in uno con la registrazione dei dati variabili della retribuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)